

## **I dipendenti possono esprimere un'opinione dissonante?**

di Giulio Enea Vigevani

Con una sentenza del 13 dicembre 2001 la Corte di giustizia europea, rigettando un ricorso della Commissione teso ad annullare una sentenza del Tribunale di primo grado del 14 luglio 2000, ha sensibilmente ridotto il margine di discrezionalità delle istituzioni comunitarie nella concessione dell'autorizzazione alla pubblicazione dei funzionari delle comunità, come sancito dall'art. 17 dello statuto del personale. (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

causa C-340/00 P Commissione/Cwik).

La Corte non pone in discussione la legittimità di uno strumento senza dubbio invasivo quale l'autorizzazione preventiva; in questo senso, cfr. Corte, 6 maggio 2001, C-274/99 Connolly/Commissione, commentata da Elisabetta Crivelli su Quad. cost. n. 2, 2001, 431. Circo-scrive, tuttavia, la possibilità del rifiuto alla sola ipotesi che la pubblicazione sia di natura tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi della Comunità, ritenendo che negli altri casi debba prevalere la libertà d'espressione, definita "uno dei fondamenti essenziali di una società democratica". In questa prospettiva, dunque, il potere discrezionale dell'autorità non può essere esercitato per nascondere la dialettica all'interno delle istituzioni circa l'efficacia delle politiche comunitarie, ma esclusivamente per prevenire un effettivo rischio di un grave e dimostrato rischio di violazione degli interessi dell'Unione.